

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto dei lavori restauro e risanamento conservativo

dell'immobile "Ex Istituto Niccolò Tommaseo", in Via Ostiense, 139 - Roma

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Università") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, XXXX, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXXX (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 29 marzo 2023, ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della vigente normativa, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "Ex Istituto Niccolò Tommaseo", in Via Ostiense, 139 – Roma.
- Che, con decreto del Direttore Generale, al prot. n. 113469 del 24 novembre 2023, l'importo complessivo dell'appalto è stato definito pari ad euro **15.638.864,59**

(quindicimilioneiseicentotrentottomilaottocentosessantaquattro/59) oltre IVA;

- Che, a tal fine, il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. XXXX del XXXX, sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, mentre per estratto è stato pubblicato sui quotidiani "XXXX", "XXXX", "XXXX" e "Aste e appalti pubblici", fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;
- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Direttore Generale n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione e del possesso dei requisiti;
- (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori, di cui all'art. 3.1 del Capitolato speciale d'appalto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del medesimo Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1– Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutti i documenti costituenti il progetto definitivo posto a base di gara, nonché tutti i

documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata dei patti e delle condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "Ex Istituto Niccolò Tommaseo", in Via Ostiense, 139 – Roma, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori – Clausola risolutiva espressa

La consegna dei lavori, risultante dal "Verbale di consegna dei lavori", dovrà avvenire non oltre **45 giorni** dalla stipula del presente Contratto, previa convocazione dell'esecutore. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, l'Università ha facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Art. 20 e di incamerare la cauzione definitiva, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Dalla sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori decorre il termine di **1260 (milleduecentosessanta) giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto, così come statuito all'art. 3.1 del Capitolato, al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rimanda integralmente al Capitolato.

Art. 4 – Importo del Contratto

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione dell'intero Contratto ammonta a **euro** (da definire in sede di offerta) **oltre IVA**, così suddivisi:

a) Importo a corpo per l'esecuzione dei lavori, ammontante a euro (da definire in sede di offerta) oltre I.V.A.;

b) Importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontante a euro **614.214,22** (seicentoquattordicimiladuecentoquattordici/22) oltre I.V.A.

I suddetti corrispettivi sono a corpo, fissi e invariabili e sono comprensivi di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato.

Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, l'Appaltatore avrà diritto a un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo a corpo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, vale a dire pari a **euro** (da definire).

L'anticipazione sarà erogata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei lavori, previa emissione del relativo certificato di pagamento e verifica dell'effettivo avvio delle attività, e sarà recuperata con le modalità previste dall'art. 5.1 del Capitolato, al quale si rinvia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'**Art. 14** del presente Contratto.

L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi previsti nel Programma Operativo di Dettaglio, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 – Fatturazioni e pagamenti

I pagamenti in acconto saranno liquidati con le modalità prescritte dall'art. 125 del Codice, previa verifica delle condizioni elencate nell'art. 5.1 del Capitolato, con le modalità e nei termini di seguito riportati.

a) **Pagamenti in acconto:** ai sensi dell'art. 5.1 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo le modalità previste nell'art. 4.1 del Capitolato, raggiunga la cifra di **euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** e sempre che il credito maturato risulti congruente con il Programma Esecutivo dei lavori di cui all'art. 3.3 del Capitolato.

b) **Pagamento a saldo:** ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice, il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, avverrà entro **30 (trenta) giorni** dall'avvenuta emissione con esito positivo del Certificato di collaudo provvisorio, nulla ostando e salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nell'art. 6.2 del Capitolato. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 117, comma 11, del Codice, come richiamato dall'**Art. 16** del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà applicata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che sarà versata unitamente alla rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice, entro 7 giorni dall'adozione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori il Responsabile Unico del Progetto emetterà il relativo certificato di pagamento, nel quale sarà definito l'importo effettivo da corrispondere, tenendo conto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del Codice e dell'eventuale

recupero delle quote di anticipazione di cui all'Art. 5 del presente contratto.

Poiché, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice, l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è subordinata al rilascio del Certificato di pagamento, laddove il corrispettivo effettivo da corrispondere riportato nel Certificato stesso risulti - in ragione dell'applicazione delle detrazioni di cui sopra - inferiore all'importo già fatturato, l'Appaltatore è tenuto ad emettere la relativa nota di credito a storno dell'importo eccedente.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato elettronico, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio:	Area Contratti
Codice Univoco Ufficio:	6G6L4L
Codice CUP:	F85I21000050005
Codice CIG:	A03EA643BE

Il pagamento di ciascuna fattura rimane subordinato alla previa verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. In relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dagli artt. 125 e 11 del Codice, acquisendo altresì il documento unico di regolarità contributiva di tutti i subappaltatori.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna

fattura entro **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 8** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 120, comma 12 del Codice.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifici una variazione del prezzo dei singoli materiali da costruzione rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, che determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera a) del Codice.

Quanto sopra disposto troverà applicazione solo per le lavorazioni contabilizzate oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'offerta, previa verifica della da parte della Stazione Appaltante dell'effettiva incidenza dell'aumento dei prezzi sulle lavorazioni eseguite dopo tali termini.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e

devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 20** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art 120, comma 1, lett. d), di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

oppure

Art. 10-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, le seguenti categorie di lavorazioni: *(da definire in sede di offerta)*.

Il subappalto è consentito nei limiti delle lavorazioni così indicate, nonché nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 119 del Codice, e deve essere sempre autorizzato dall'Università.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Università dovrà acquisire il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

L'Appaltatore risponde degli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, della Legge 136/2010, per tutti i soggetti occupati in cantiere, compresi i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere della natura in considerazione della complessità delle lavorazioni da effettuare.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice e su richiesta del subappaltatore stesso, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, **entro 20 (venti) giorni** dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà

trasmettere alla Stazione appaltante, **entro 20 (venti) giorni** dal relativo pagamento, **copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.**

L'Appaltatore, altresì, deve comunicare all'Università, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti - che non sono subappalti - stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 11 – Avvalimento

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ricorrere all'avvalimento]

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 104 del Codice, di ricorrere all'avvalimento relativamente ai seguenti requisiti _____ (da definire in sede di offerta).

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

L'Università in corso d'esecuzione, tramite il RUP, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altri soggetti per cedere, neppure in parte, né subappaltare, le lavorazioni a lei affidate.

Art. 12 – Responsabile del coordinamento generale delle attività di appalto

Prima dell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà

comunicare all'Università il nome e i recapiti del Responsabile del Coordinamento Generale delle attività di appalto - che agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio delle opere - nonché del soggetto incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 13 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del presente Contratto l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice, mediante polizza XXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 117, commi da 1 a 8, del Codice.

Art. 14 – Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'Art. 5 del presente Contratto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia a quanto disposto dal Codice e nel Capitolato.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria per il saldo

Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata medesima, maggiorato del tasso di interesse

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 16 – Coperture assicurative per danni

16.1 Prima della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha fornito la **garanzia assicurativa per danni da esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi**, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, per mezzo della polizza n. XXXX, stipulata con la società XXXX, in data XXXX con scadenza il XXXX, a copertura:

- dei danni subiti dall'Università a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata di *(da definire, almeno pari all'importo dei lavori)*;
- della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a *(da definire, almeno pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro)*. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

16.2 Ai sensi dell'art. 6.3 del Capitolato, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Università per la durata di **2 (due) anni** dalla data di emissione del Verbale di collaudo provvisorio, per vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. In ragione di ciò, la garanzia di cui al **punto 16.1** del presente articolo dovrà essere integrata, a decorrere dalla data di

emissione del Certificato di collaudo provvisorio, da idonea polizza che tenga indenne l'Università da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, come prescritto dall'art. 6.3 del Capitolato.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 17 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea, ad eccezione dei casi in cui le norme stesse prevedano diversamente.

Per tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, si richiama l'art. 3.12 del Capitolato.

Art. 18 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti del progetto esecutivo facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "*Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità*" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre” consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, l'Università è legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali nel caso di **ritardo nell'esecuzione dei lavori**.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, come determinati nell'ambito del Programma Esecutivo dei Lavori e nelle ulteriori disposizioni del Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari **pari all'1 ‰ (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale dei lavori relativi alla categoria di lavorazioni nella quale è stato riscontrato il ritardo. Rimane, in ogni caso, salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La penale, nella misura percentuale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la

consegna degli stessi;

2. nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. nella ripresa dei lavori seguente un Verbale di Sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

La penale di cui al punto 1, è disapplicata, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma Esecutivo dei Lavori; la penale di cui al punto 2 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Collaudo Finale.

L'importo complessivo delle penali contestate non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessivamente di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'**Art. 20**.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi previsti dagli **Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei**

lavori – Clausola risolutiva espressa, dall’Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, dall’Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, dall’Art. 10 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, dall’Art. 18 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, dall’Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, con le modalità previste dall’art. 122, comma 3 del Codice.

Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo trova applicazione la disciplina delle cause di risoluzione di cui all’art. 122 del Codice.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva di cui all’Art. 13 del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell’Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell’Art. 19 del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si accerti e permanga per l’intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell’Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l’Università procederà ai sensi dell’art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all’Art. 13 del presente Contratto.

Fermo restando quanto sopra detto, il recesso è disciplinato dall’art. 123 del Codice.

L'Appaltatore ha facoltà di recedere nei casi stabiliti dell'art. 3.1 del Capitolato.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 22 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 23 – Risoluzione delle controversie

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del Codice, e con le modalità i cui all'allegato V.2 del Codice.

Ferme restando le competenze del Collegio Consultivo Tecnico, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma ed escludono il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo

rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Alberto Attanasio

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile le clausole contenute nell'**Art. 3 – Termini per l'esecuzione dei lavori** –

Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 7 – Revisione dei prezzi, nell'Art. 8 –
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 9 –
Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 10 –
Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 18 – Osservanza
delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 19 –
Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, nell'Art. 20 – Risoluzione
e clausole risolutive espresse, nell'Art. 21 – Recesso, nell'Art. 23 – Risoluzione
delle controversie, nell'Art. 24 – Norme sopravvenute, del presente Contratto.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Alberto Attanasio

Per la Società XXXX

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. XXXX
